



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

- | | | |
|----|--------------------------|------------------|
| 1) | Dott.ssa Ornella Crespi | Presidente |
| 2) | Dott. Aldo Gubitosi | Consigliere |
| 3) | Dott.ssa Marina Mainenti | Consigliere rel. |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile d'appello iscritta al n. 350\2022 RG, vertente

TRA

RO.DA.RO' srl in liquidazione, con sede in Battipaglia (SA), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Battipaglia (SA), alla via T. Fusco n. 16, presso lo studio dell'avv. Corrado Spina, che la rappresenta e difende, come da procura a margine dell'atto di appello;

APPELLANTE

E

DEL PRIORE srl, con sede in Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Salerno, alla via Diaz-Trav. Guglielmi n. 6, presso lo studio



dell'avv. Giovanni Esposito, che la rappresenta e difende in virtù di procura alla lite a margine del decreto ingiuntivo opposto;

APPELLATA

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 886\2022 del 14\3\2022, pubblicata in data 15\3\2022 dal Tribunale di Salerno; in materia di *opposizione a decreto ingiuntivo*;

CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 4\5\2023.

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19\4\2022, la RO.DA.RO' srl in liquidazione proponeva appello avverso la sentenza n. 886\2022 del 14\3\2022 (pubblicata in data 15\3\2022 e notificata il 21\3\2022), con la quale il Tribunale di Salerno rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla stessa società, confermando il decreto ingiuntivo n. 205\2014 e condannando l'opposta DEL PRIORE srl al pagamento della somma di € 7.720,00 in favore dell'opponente, oltre interessi e spese

In particolare, con ricorso per decreto ingiuntivo e successivo decreto ingiuntivo n. 205\14 del 6\3\2014, notificato unitamente ad esso alla RO.DA.RO' srl in data 5-7\5\2014, la società DEL PRIORE srl chiedeva il pagamento della somma di € 7.720,00, sulla base di n. 2 fatture per fornitura ricambi e lavori di riparazione eseguiti in favore dell'opponente su una Porsche Cayenne, oltre interessi legali e spese.

Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 3\6\2014, la RO.DA.RO' srl, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per la tardiva notifica del decreto ingiuntivo opposto; chiedeva, poi, l'estromissione dal giudizio, in quanto la proprietà dell'auto riparata era passata in data 2\3\2011 al suo legale rappresentante, arch. Sorvillo Massimo; nel



merito, negava l'esistenza dell'obbligazione, disconoscendo la documentazione prodotta dalla controparte e l'irrelevanza delle mere fatture.

Quindi, la RO.DA.RO' srl chiedeva < *Dichiarare la inefficacia del Decreto Ingiuntivo per Mancata notificazione nel termine di 60 giorni dalla pronuncia previsti dall'art. 644 c.p.c.; 2) Dichiarare la nullità della notifica de Decreto monitorio, in quanto non conforme alle prescrizioni previste dall'art. 145 c.p.c.; ...a) dichiarare nulle le fatture di cui al Decreto Ingiuntivo n. 775/14, in quanto alla data dei presunti lavori di cui nelle fatture (9 agosto 2011) l'autovettura tg EA 625 GX non era di proprietà della RO.DA.RO' S.r.l.; b) Accogliere il presente atto di appello e per l'effetto Revocare e dichiarare nullo e privo di efficacia alcuna il Decreto Ingiuntivo opposto n. 775/14 perché infondato in fatto ed in diritto*>.

Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la società DEL PRIORE srl, deducendo la tempestività della notifica del decreto ingiuntivo dal lato del notificante e la non estraneità dell'arch. Sorvillo al giudizio di quo, visto che lo stesso aveva portato a riparare l'auto e pagato a nome della RO.DA.RO' srl anche in seguito all'episodio in contestazione (cfr. fattura n. 18\10\2011 per € 880,00 intestata alla società), tacendo in mala fede sempre l'avvenuto passaggio di proprietà.

Istruita la controversia mediate l'assunzione della prova per interpello del Sorvillo e testimoniale ammessa (cfr. rispettivamente, ordinanza del 21\12\2016 e verbale di udienza del 26\6\2017; ordinanza del 10\7\2018 e verbale di udienza del 26\11\2019), il giudice emetteva la sentenza quivi appellata.

In particolare, il Tribunale, superata l'eccezione di tardiva notifica del monitorio opposto in ragione della scissione tra notificante e notificato, riteneva che il Sorvillo e la RO.DA.RO' srl avessero in male fede taciuto l'avvenuto passaggio di proprietà del veicolo da riparare, e che la società continuasse ad essere l'effettivo possessore della Porsche, come dimostrato dal pagamento in data successiva della fattura n. P00487 del 18\10\2011 di € 880,00 intestata proprio alla RO.DA.RO' e regolarmente saldata. Infine, pur rilevando il valore probatorio



ridotto delle fatture prodotte, il giudice di prime cure riteneva che l'opponente, sul quale gravava il relativo onere, non aveva dimostrato la sussistenza di fatti o atti estintivi della pretesa creditoria azionata.

Con l'impugnazione in esame, la RO.DA.RO' srl in liquidazione censurava la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:

1. Inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 205\2014 del 6\3\2014, perché notificato in data 7\5\2014;
2. Nullità della notifica del decreto ingiuntivo in quanto effettuato al legale rappresentante senza seguire la procedura di cui all'art. 145 cpc;
3. Difetto di legittimazione passiva della RO.DA.RO'. Il Tribunale avrebbe errato nel non considerare dirimente la circostanza che dal 2\3\2011 l'auto era divenuta di proprietà dell'arch. Sorvillo, il quale aveva sempre provveduto al pagamento delle riparazioni personalmente, tramite il personale conto corrente;
4. Infondatezza della pretesa, non avendo l'istruttoria dimostrato l'effettuazione dei lavori eseguiti.

Pertanto, la RO.DA.RO' srl in liquidazione ribadiva, previa sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, le domande già avanzate in primo grado, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.

Instauratosi il contraddittorio nel giudizio di secondo grado, si costituiva la DEL PRIORE srl, contestando analiticamente quanto *ex adverso* dedotto.

La causa, infine, sulle conclusioni precisate con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 4\5\2023 e con la concessione dei termini cui all'art. 190 c.p.c., veniva riservata per la decisione con provvedimento dell'11\5\2023.

Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia fondato e vada, pertanto, accolto nei limiti e per le motivazioni che di seguito si esporranno.



A. Tempestività della notifica del decreto ingiuntivo.

Con il primo motivo di appello, la società RO.DA.RO' srl in liquidazione si doleva del mancato rilievo da parte del Tribunale della eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, notificato oltre il termine dei sessanta giorni previsti dalla legge: infatti, il monitorio n. 205\2014 era stato emesso in data 6\3\2014 e notificato solo il 7\5\2014, peraltro al legale rappresentante della società.

Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.

Giova ricordare che *<A seguito delle decisioni della Corte costituzionale n. 477 del 2002, nn. 28 e 97 del 2004 e 154 del 2005 ed in particolare dell'affermarsi del principio della scissione fra il momento di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario, deve ritenersi che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, con la conseguenza che, ove tempestiva, quella consegna evita alla parte la decadenza correlata all'inosservanza del termine perentorio entro il quale la notifica va effettuata. Pertanto, nell'ipotesi di notifica della opposizione a decreto ingiuntivo tempestivamente consegnata all'ufficiale giudiziario, ma non effettuata per mancato completamento della procedura notificatoria nella fase sottratta al potere d'impulso della parte, quest'ultima ha la facoltà di rinnovare la notifica secondo il modulo e nel termine previsto per l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 cod. proc. civ. (Fattispecie relativa a notificazione non eseguita tempestivamente, perché in occasione del primo tentativo un terzo aveva fornito all'ufficiale giudiziario l'errata informazione che l'avvocato presso il quale l'ingiungente aveva eletto domicilio "era sloggiato"; le Sezioni Unite, in applicazione del principio di cui sopra, hanno cassato la sentenza di merito che aveva escluso la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della opposizione tardiva)>* (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 10216 del 04/05/2006; Cass. n. 25716 del 15/10/2018).

Orbene, va rilevato che, nel caso di specie, la società opponente aveva passato l'atto di opposizione per la notifica in data 5\5\2014 (ossia, nei 60 giorni di legge) a mezzo del servizio



postale alla RO.DA.RO' srl, presso il suo legale rappresentante, che tuttavia lo riceveva solo il 7/5/2014.

Quindi, in omaggio ai principi sopra ricordarsi, deve ritenersi tempestiva la notifica effettuata dalla DEL PRIORE srl in data 5/5/2014, mediante la consegna all'agente notificante.

B. Validità della notifica al legale rappresentante ex art. 145 cpc.

Con il secondo motivo di appello, la RO.DA.RO' srl in liquidazione eccepiva la nullità della notifica effettuata al suo legale rappresentante dell'epoca, arch. Massimo Sorvillo, senza la procedura di cui all'art. 145 cpc. A detta di parte appellante, infatti, la notifica era stata effettuata alla "RO.DA.RO' srl c/o amministratore pro-tempore Massimo Sorvillo, viale De Crescenzo 16, Battipaglia, come se la società appellante avesse un secondo indirizzo non previsto e non indicato nella visura camerale, con la conseguenza che la notifica veniva adempiuta in un luogo diverso dalla sede ufficiale.

Trattasi di eccezione non solo nuova, perché mai formulata nel corso del giudizio di primo grado, ma soprattutto infondata.

In tema di notificazioni ad una persona giuridica, ed alla stregua dell'art. 145, comma 1, c.p.c., la notifica alla persona fisica che la rappresenta può avvenire, alternativamente, con la consegna dell'atto presso la sede della società, ovvero, quando in esso ne siano specificati residenza, domicilio e dimora abituale, con le modalità prescritte dagli artt. 138, 139 e 141 c.p.c., dovendo altresì ritenersi possibile, in assenza di un espresso divieto di legge, la notifica all'amministratore tramite il servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c. Ove, peraltro, la consegna del piego raccomandato sia avvenuta a mani di un familiare convivente con il destinatario, ai sensi dell'art. 7 della legge 20 novembre 1982 n. 890, deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza dello stesso, restando irrilevante ogni indagine sulla riconducibilità del luogo di detta consegna fra quelli indicati dall'art. 139 cpc, in quanto il problema dell'identificazione del luogo ove è stata eseguita la notificazione rimane assorbito dalla



dichiarazione di convivenza resa dal consegnatario dell'atto (cfr. Cass. n. 6345 del 13\3\2013, Cass. n. 22957 del 13\12\20012).

Il motivo, pertanto, va rigettato.

C. Difetto legittimazione passiva RO.DA.RO' srl in liquidazione.

Con l'appello in esame, infine, la RO.DA.RO' srl eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva: il Tribunale avrebbe errato nel non considerare dirimente la circostanza che dal 2\3\2011 l'auto era divenuta di proprietà dell'arch. Sorvillo, il quale aveva sempre provveduto al pagamento delle riparazioni personalmente, tramite il personale conto corrente.

Orbene, ritiene la Corte che sussista il difetto di legittimazione passiva della società appellante, ma per motivazioni diverse da quelle addotte dalla stessa RO.DA.RO' srl.

Invero, anche se la Porsche era stata acquistata dall'arch. Sorvillo in data 2\3\2011, a nulla rileva la titolarità del diritto di proprietà dell'auto condotta presso la DEL PRIORE srl per la riparazione.

Ciò che rileva, nel caso di specie, è sé l'arch. Sorvillo abbia speso il nome della società al momento dell'assunzione dell'obbligazione, creando un legittimo affidamento nella controparte.

E' noto, infatti, che il principio della c.d. apparenza del diritto si ha quando una situazione giuridica, in realtà inesistente, appare esistente ad un soggetto non a causa di un suo comportamento colposo, ma a causa del comportamento colposo del soggetto, nei cui confronti l'apparenza è invocata: in tale ipotesi è tutelata la posizione del soggetto, al quale la situazione giuridica sia apparsa, senza sua colpa, esistente. Il principio dell'apparenza del diritto -che viene ricondotto a quello più generale della tutela dell'affidamento incolpevole del terzo- è di ampia applicazione e ben può essere invocato, in tema di rappresentanza, quando, indipendentemente dalla richiesta di giustificazione dei poteri del rappresentante, a norma dell'art. 1393 c.c., non solo vi sia la buona fede del terzo, che abbia concluso atti con il falso rappresentante, ma sussista, altresì, un comportamento colposo del rappresentato, che sia tale da ingenerare nel



terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente (cfr. Cass., 28/8/2007, n. 18191; Cass. n. 3787 del 09/03/2012; Cass. n. 18519 del 13/07/2018).

Nel caso che qui ci occupa, tale apparenza non è stata provata da parte del creditore opposto\appellato, sul quale gravava il relativo onere.

L'istruttoria espletata in primo grado ha dimostrato solo che l'arch. Sorvillo portava la Porsche Cayenne presso la concessionaria DEL PRIORE srl per alcune riparazioni nell'estate 2011, perché il figlio aveva fatto un incidente (cfr. in particolare, dichiarazioni del teste Antonio Lepore in verbale di udienza del 26\11\2019), e che i lavori erano stati eseguiti (cfr. dichiarazioni dei testi Angelo D'Amico e Giuseppina Guariniello in verbale di udienza del 26\11\2019).

Di conseguenza, deve ritenersi che l'incarico di riparazione sia stato conferito solo dall'arch. Sorvillo Massimo, in nome proprio, ed a lui andavano rivolte le pretese creditorie.

Per inciso, ritiene la Corte del tutto irrilevante la circostanza che in data 17\10\2011 sia stata emessa una fattura nei confronti della società RO.DA.RO' srl relativamente alla medesima auto non perché l'intestazione è atto unilaterale del creditore, ma anche perché il pagamento risulta effettuato attraverso il conto personale del Sorvillo.

In conclusione, ritiene la Corte che l'appello vada accolto e, per l'effetto, revocata la sentenza di primo grado, in accoglimento della spiegata opposizione, debba essere revocato il decreto ingiuntivo n. 205\14 del 6\3\2014 opposto.

D. Spese processuali.

Per quanto attiene alle spese di lite del doppio grado, seguono la soccombenza e sono liquidate così come in dispositivo, con riduzione stante l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto, con attribuzione all'avv. Corrado Spina per dichiarato anticipo.

P.Q.M.



La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla RO.DA.RO' srl in liquidazione nei confronti della DEL PRIORE Srl, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1) ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in RIFORMA della sentenza n. 886\2022, pubblicata in data 15\3\2022 dal Tribunale di Salerno, ACCOGLIE l'opposizione della RODARO' srl in liquidazione, formulata con atto di citazione del 3\6\14, e REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n. 205\14 del 6\3\2014;

2) CONDANNA l'appellata, DEL PRIORE srl, al pagamento in favore dell'appellante, RO.DA.RO' srl in liquidazione, delle spese del primo grado, che liquida nella somma di € 130,00 per spese ed € 2.200,00 per competenza professionali, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv. Corrado Spina per dichiarato anticipo;

3) CONDANNA l'appellata, DEL PRIORE srl, al pagamento in favore dell'appellante, RO.DA.RO' srl in liquidazione, delle spese del secondo grado, che liquida nella somma di € 382,50 per spese ed € 1.800,00 per competenza professionali, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv. Corrado Spina per dichiarato anticipo.

Così deciso in Salerno, lì 9 novembre 2023

Il Giudice estensore

-dott.ssa Marina Mainenti -

Il Presidente

- dott.ssa Ornella Crespi -

